



CONVENZIONE
fra
la Regione del Veneto
e
l'O.C.R.A.D.
(Organismo Culturale, Ricreativo, Assistenziale dei Dipendenti della Regione del Veneto)

La Regione del Veneto (C.F. 80007580279) rappresentata dal.....
nato a.....il....., domiciliato, ai fini del presente atto, presso.....;

e

L'O.C.R.A.D. Regione Veneto (C.F. 90081180276) rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. Prizzon Nevio nato a Predosa (AL) il 02/08/1953, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'O.C.R.A.D. in S. Giacomo dell'Orio S. Croce n. 1507 Venezia,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. L'O.C.R.A.D. si impegna a promuovere, programmare, organizzare e realizzare iniziative ed attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali in favore di tutto il personale dipendente della Regione del Veneto.

Art. 2 - LOCALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

1. La Regione del Veneto consente all'O.C.R.A.D., per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'utilizzo di locali ad uso ufficio in prossimità dell'aula formativa ubicata in Venezia centro storico, Campo S. Giacomo dell'Orio, S. Croce n. 1507, fatta salva, nel caso di necessità da parte dell'Amministrazione regionale, di disporre di detti locali.
2. In relazione ai locali suddetti, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi per energia elettrica, telefono, riscaldamento, pulizia locali, le imposte e tasse restano a carico della Regione del Veneto.

Art. 3 - SUPPORTO OPERATIVO ED AMMINISTRATIVO

1. La Regione del Veneto, per lo svolgimento delle attività dell'O.C.R.A.D. che hanno come beneficiari i dipendenti della Regione assicura adeguato personale di supporto individuato nell'ambito della Direzione Organizzazione e Personale.
2. L'articolazione dell'orario del personale di supporto, nonché le variazioni di orario e tutte le altre modifiche rilevanti o significative nelle modalità della prestazione lavorativa, dovranno preventivamente essere comunicate al Presidente dell'O.C.R.A.D. e articolate al fine di consentire all'Organismo regionale la continuità gestionale e la corretta organizzazione e programmazione delle attività.
3. L'Amministrazione regionale consente ai competenti organi dell'O.C.R.A.D. (componenti il direttivo ed il collegio dei revisori dei conti), di effettuare la relativa attività nei limiti strettamente necessari all'incarico ricevuto al fine di assicurare la verifica della conformità dell'azione dell'O.C.R.A.D. agli indirizzi impartiti dalla Regione.

Art. 4 - ATTREZZATURE

1. La Regione del Veneto concede all'O.C.R.A.D. l'utilizzo dei seguenti mezzi, attrezzature e servizi:



866065d7



- a) posta interna e telematica per comunicazioni che riguardano iniziative ed attività dirette a tutto il personale dipendente della Regione, nonché ai soci;
 - b) uso di fotocopiatrici e fax a seguito di presentazione di richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.C.R.A.D. o suo delegato;
 - c) mezzi di trasporto per l'esercizio delle attività istituzionali, previa richiesta scritta e motivata del Presidente dell'O.C.R.A.D., debitamente autorizzata dalla Struttura regionale competente.
2. L'O.C.R.A.D., per l'attività informativa, può utilizzare, oltre agli spazi mediatici (quali, ad esempio, intranet regionale), le bacheche ubicate presso le sedi regionali, destinate alle comunicazioni ai dipendenti, per l'affissione delle proprie comunicazioni, anche ampliando, ove possibile e previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, gli spazi esistenti.

Art. 5 - COMUNICAZIONI PER LE TRATTENUTE MENSILI AI SOCI

1. L'O.C.R.A.D. invia alla Direzione Organizzazione e Personale - U.O. Affari Economici, entro il 5 (cinque) di ogni mese, le deleghe dei soci a cui praticare la trattenuta mensile relativa alla quota associativa.
2. La Regione del Veneto invia mensilmente all'O.C.R.A.D. l'elenco dei dipendenti, nei confronti dei quali viene praticata la trattenuta mensile, per il riscontro delle trattenute effettuate.

Art. 6 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI O SOCIETÀ'

1. L'O.C.R.A.D. è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Regionale e con ripartizione proporzionale delle spese di cui alle lett. g) e h) dell'art. 7, per lo svolgimento delle proprie attività di cui al medesimo articolo.
2. L'O.C.R.A.D. può stipulare apposite convenzioni con Enti, Associazioni e Società per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'O.C.R.A.D., tendenti a favorire i dipendenti della Regione del Veneto, anche mediante l'utilizzo di spazi e strutture esistenti. A tal fine l'OCRAD gestisce i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dal mobility manager al fine di favorire l'accesso al lavoro mediante mezzi di trasporto pubblico.

Art. 7 - ATTIVITÀ AMMESSE A CONTRIBUTO

1. Sono ammesse a contributo regionale le seguenti attività:
 - a) Soggiorni per i figli dei dipendenti compresi nella fascia di età dai 6 ai 18 anni;
 - b) Acquisto dei libri ai dipendenti e/o ai propri figli che frequentano la Scuola Secondaria (Inferiore e Superiore) e l'Università;
 - c) Convenzioni sanitarie per tutti i dipendenti e spese mediche dei dipendenti e/o propri familiari fiscalmente a carico;
 - d) Pagamento rette e spese sostenute dai dipendenti per la frequenza di asili nido, scuole materne e scuole primarie dei loro figli;
 - e) Acquisto di occhiali e lenti correttive sostenute dai dipendenti per se stessi;
 - f) Sussidio ai dipendenti con figli diversamente abili;
 - g) Svolgimento di attività culturali e ricreative;
 - h) Spese generali e di funzionamento.
2. Le spese generali e di funzionamento di cui al punto h) dovranno essere sostenute nel limite massimo del 9 % del contributo annuo di cui all'art. 8.
3. Le spese di cui ai punti g) ed h) non potranno eccedere complessivamente il 20% del contributo annuo di cui al successivo art. 8.
4. Con il predetto contributo regionale non potranno essere effettuate spese che configurino investimenti ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. 350/2003.



866065d7



5. L'O.C.R.A.D. può individuare, a favore dei dipendenti regionali, forme di assistenza sanitaria integrativa e/o agevolazioni nei rapporti con Enti Assicurativi, Assistenziali e Istituti di Credito, senza oneri per la Regione e previa verifica che le iniziative non interferiscano con le attività d'ufficio.

Art. 8 - TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La Regione del Veneto può destinare annualmente all'O.C.R.A.D. uno stanziamento di spesa del bilancio di previsione finanziario a copertura delle attività ammesse a contributo di cui all'art. 7.
2. In relazione ad un determinato anno di riferimento, il contributo per il finanziamento delle attività è erogato, in un'unica soluzione, entro il 31/3 di ogni anno.
3. L'erogazione avverrà previa approvazione e trasmissione alla Direzione Organizzazione e Personale del bilancio di previsione dell'O.C.R.A.D. e del programma annuale delle attività dell'anno di riferimento. Il bilancio di previsione dovrà contenere specifica attestazione del Presidente dell'O.C.R.A.D. che il programma delle attività rispetta i limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'articolo 7.
4. Entro il 30/9 di ogni anno l'O.C.R.A.D. dovrà trasmettere alla Direzione Organizzazione e Personale il conto consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento. Il conto consuntivo dovrà contenere specifica attestazione da parte del Presidente dell'O.C.R.A.D. e dei Revisori dei conti che il contributo erogato è stato utilizzato in conformità al programma delle attività e ai limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'articolo 7.
5. Eventuali utilizzi del contributo erogato, non conformi al programma delle attività e ai limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'articolo 7 determineranno una corrispondente riduzione del contributo annuo nel primo esercizio utile.
6. L'erogazione del contributo sarà comunque subordinata all'approvazione del bilancio di previsione finanziario regionale nel quale le relative poste contabili sono iscritte ed all'emanazione delle direttive per la gestione dello stesso.
7. Eventuali economie di spesa realizzate dall'O.C.R.A.D. costituiranno anticipo sul finanziamento relativo all'anno successivo a quello di riferimento. Nell'esercizio finanziario afferente l'anno di scadenza della presente convenzione, al verificarsi di una eventuale economia di spesa si procederà alla corrispondente riduzione del contributo annuo, salvo che, nel frattempo, non si sia proceduto al rinnovo della stessa.

Art. 9 - BILANCI

1. L'O.C.R.A.D. dovrà trasmettere alla Direzione Organizzazione e Personale entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte del competente organo statutario, il bilancio di previsione, corredato dal programma delle attività relative all'articolo 7, a giustificazione delle spese previste in bilancio.
2. L'O.C.R.A.D. comunicherà le eventuali variazioni del bilancio di previsione, con le medesime modalità e con gli stessi termini di cui al primo comma, fermo restando l'osservanza dei limiti quantitativi e qualitativi di cui all'art. 7.
3. Nei medesimi termini l'O.C.R.A.D. dovrà trasmettere, copia dei conti consuntivi.
4. Eventuali nuove attività dovranno essere precedute da modifiche alla presente convenzione deliberate dalla Giunta regionale.

Art. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

1. Le parti richiamano quanto contenuto nelle deliberazioni del Consiglio Regionale del Veneto n.85, prot. n.3, del 29 dicembre 2000 e n.26, prot. n. 1839 del 16 febbraio 2005, impegnandosi all'attuazione di quanto ivi contenuto.

Art. 11 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 a decorrere dalla scadenza della precedente convenzione, prorogando all'ultimo anno la sua efficacia fino alla conclusione delle attività di cui all'articolo 7,



866065d7



salvo anticipata disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 12 - CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano a sottoporre le eventuali controversie, che potranno originarsi dall'esecuzione del presente accordo, ad un collegio arbitrale, costituito da n.1 rappresentante dell'O.C.R.A.D., n.1 rappresentante dell'Amministrazione Regionale e n. 1 componente con funzioni di Presidente scelto concordemente da entrambe le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Venezia.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme del Codice Civile per quanto compatibili.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso; eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Venezia, li

REGIONE DEL VENETO

O.C.R.A.D.
Il Presidente

